



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 Salerno Tel. 089333084 - C.F. 95139760656 – CM: SAIS06900N – CU: UFS8JP

PEO: sais06900n@istruzione.it PEC: sais06900n@pec.istruzione.it – Sito Web: www.santacaterina-amendola.edu.it



REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Delibera n. 11 adottata dal Consiglio di Istituto il 29/09/2023

INDICE	Pag.
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art. 2 - FINALITA'	3
Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO	4
Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO	4
Art. 5 - SANZIONI	4
Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI	5
Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO	5

Art. 8 – NORME FINALI	6
Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE	6
ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE	7
ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE	8
ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO	9
ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981	10
ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO	11
ALLEGATO F - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO	12
Istruzioni per la compilazione del modulo F23	13
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI	

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

Legge 11/11/1975 n. 584;

Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;

Direttiva PCM 14/12/1995;

Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;

Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;

Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005

Circolare 3/Sanità/2005;

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;

Legge 16/01/2003 n.3;

art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;

DPCM 23/12/2003;

Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)

Decreto Legislativo 81/2008;

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;

Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 - FINALITA'

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l' informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico, la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico (cortili, vie di accesso).
2. In tutti gli ambienti scolastici comprese le pertinenze, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'IIS "S. Caterina da Siena – Amendola" di Salerno.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- 1) I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
- 2) È compito dei responsabili preposti:
 - a. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
 - b. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle
- 3) I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di:
- 4) Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
- 5) I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
- 6) In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione delle autorità preposte all'osservanza del divieto.
- 7) Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - SANZIONI

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte in “Allegato A” e “Allegato F”)

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IIS “S. Caterina da Siena – Amendola” di Salerno - Verbale n. del);
 - b. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 - PROCEDURA Di ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.
3. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
4. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
5. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
6. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
7. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
8. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Verbale Consiglio di Istituto n. 1 del 29 settembre (2023)

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

- Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;
- Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
- Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
- Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;
- Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;
- Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

ALLEGATO A

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n. /.....(anno)

L'anno il giorno del mese di nei locali
...../area all'aperto di pertinenza della scuola

alle ore il sottoscritto incaricato

dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. del; ha accertato che il

Sig., nato a..... residente in via
..... identificato con, in servizio presso
.....(se dipendente) ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in
quanto:.....

Il trasgressore dichiara:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a euro; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 a Euro 275,00. da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Salerno;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce " Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione del divieto di fumo nell'IIS "S. Caterina da Siena – Amendola" di Salerno.

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore:

.....

Il responsabile preposto

.....

ALLEGATO B
TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Al Sig. Prefetto
della Provincia di SALERNO
Via

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del

Sig. responsabile preposto incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello

ALLEGATO C

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto
della Provincia di SALERNO
Via

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data è stato redatto, a carico di, nato a Il e domiciliato in, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n..... del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello

ALLEGATO D

NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n. Raccomandata

AR

Ai Sig.

genitori dell'alunno

Classe

Via

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981.

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei

locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via, Comune di, il sottoscritto, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013 n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a (....) e residente

a(....), Via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a euro..... ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11. 1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Potenza scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello

ALLEGATO E

NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Prot. n.

A tutto il personale

Agli studenti

Alle famiglie

AI SITO WEB

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:

Prof.

Prof.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello

ALLEGATO F

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’ IIS “S. Caterina da Siena – Amendola”, Salerno. L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati. La Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00). La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: - in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’istituto IIS “S. Caterina da Siena – Amendola”; - presso la Tesoreria provinciale di SALERNO competente per territorio; - presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’IIS “S. Caterina da Siena – Amendola”, Salerno. In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l’ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria; In ordine di tempo, i responsabili preposti:
- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

Istruzioni per la compilazione del modulo F23

Per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002.

In base al D.Lgs 9 luglio 1997 n. 237 (circolare Min. Finanze del 24.12.97 n. 327/E) è obbligatorio che al verbale di sanzione sia allegato il modulo precompilato per il pagamento, disponibili presso Banche o Uffici postali e comunque forniti dalla Segreteria scolastica ad ogni Incaricato (almeno un paio di moduli) precompilato in tutti i campi del modulo stesso, tranne:

- il campo 4 che sarà compilato dall'incaricato che comminerà la sanzione con le generalità del trasgressore.
- Il campo 2 per la parte che riguarda l'agenzia o la filiale, che sarà compilato direttamente dalla Banca o dall'Ufficio Postale al momento del pagamento.
- Il campo 13 (importo) Un modulo così predisposto viene dato ad ogni incaricato dell'applicazione della legge e farà parte integrante della sua dotazione. Qualche modulo sarà anche conservato in Segreteria a disposizione se l'incaricato l'avesse smarrito o già utilizzato quello in dotazione.

Tale modulo sarà poi consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale se il modulo è stato prestampato dalla Posta o presso una filiale della Banca di cui c'è l'intestazione.

Il modello "F23" va così compilato:

- Campo 1: indicare il Comune
- Campo 2: di solito è prestampato con il nome della Banca o della Posta, va solo indicato l'ufficio o la filiale
- Campo 3: NON COMPILARE
- Campo 4: le generalità del contravventore
- Campo 5: l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione (il nome della Scuola)
- Campo 6: il codice dell'ente cui va riferito il versamento è quello della prefettura territorialmente competente, già codificato con la lettera B seguita dalla sigla automobilistica della provincia; es. per una scuola della provincia di Salerno: "BSA"
- Campi 7 e 8: lasciare in bianco
- Campo 9: indicare "PA"
- Campo 10: l'anno e il numero del verbale di constatazione dell'infrazione
- Campo 11: il codice tributo da indicare è il 131T, denominato "sanzioni amministrative diverse dall'IVA"
- Campo 12: Scrivere "Violazione art. 7, comma 1, Legge 11 novembre 1975, n.584 (Antifumo)"
- Campo 13: l'importo: normalmente Euro 50,00 ([*]è il minimo applicabile); va scritto anche in lettere nella riga sotto: "cinquanta/00". Però si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (in questo caso va aggiunto al campo 12: "con l'aggravante prevista all'art. 7, comma 1").

[*]N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravi per ritardo pagamento.